

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

dott. Carmelo Geraci	Presidente
dott. Stefano Imperiali	Consigliere relatore
dott. Mario Pischredda	Consigliere
dott. Josef Hermann Rössler	Consigliere
dott.ssa Angela Silveri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sull'appello n. **21074** del registro di segreteria, proposto dai sigg. Rodolfo F, Gaetano F, Renato G, R M, Pierino M e Silvana V, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Colalillo con domicilio in Roma alla via Albalonga 7, per l'annullamento della sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 1359 del 5.5.2004.

Visti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella camera di consiglio del 17.12.2009 il consigliere relatore, l'avv. Paola Conticiani per delega dell'avv. Vincenzo Colalillo e il Vice Procuratore Generale dott.ssa Letizia De Lieto Vollarò;

Ritenuto in

**FATTO**

1. Con atto di citazione del 13.12.2002, la Procura Regionale per il Lazio chiamò in giudizio i sigg. Rodolfo F, Gaetano F, Renato G, R M, Pierino M, Arcangelo S e Silvana V, tutti ex amministratori del Comune di XX (FR), per il risarcimento di un danno pari a € 9.263,33, conseguente all'*indebito esborso delle spese legali disposto a favore dei componenti della Commissione Edilizia in quanto*

*assolti in un procedimento penale nel quale erano imputati per avere favorito il sindaco pro-tempore", il quale, rilevava la Procura, "aveva commesso reati di abusivismo edilizio, relativi alla propria abitazione, prontamente sanati dai componenti della Commissione".*

Con sentenza n. 1359 del 5.5.2004, la Sezione Giurisdizionale per il Lazio ha ritenuto che i rimborsi in questione - disposti con deliberazioni di Giunta Comunale n. 570 del 1997, n. 624 del 1997, n. 728 del 1997, n. 165 del 1998 e n. 226 del 2000 - fossero effettivamente ingiustificati. Ha pertanto condannato i convenuti a pagare, in tutti i casi con rivalutazione, interessi e spese: Rodolfo F € 1.097,87; Gaetano F € 1.646,81; Renato G € 1.372,34; R M € 1.097,87; Pierino M € 274,46; Arcangelo S € 274,46; Silvana V € 1.646,81.

2. Con atto notificato il 7.7.2004 e depositato il 26.7.2004, i sigg. F, F, G, M, M e V hanno proposto appello avverso la sentenza della Sezione territoriale, affermando che questa *"non spiega perché - concretamente - non spettasse il rimborso agli imputati"*, che erano stati *"assolti con formula piena (perché il fatto non costituisce reato)"*. Si sostiene inoltre che *"la condotta degli appellanti"* non era comunque *"riconducibile al concetto di colpa grave"*, poiché la Giunta aveva acquisito tutti i pareri necessari, compreso quello di legittimità del segretario comunale, e aveva inoltre inteso evitare giudizi nei confronti del Comune con il conseguente *"rischio di maggiori oneri"*. Si precisa infine che la decisione impugnata *"ha condannato gli odierni appellanti anche con riferimento alla deliberazione di G.C. n. 728 dell'11 dicembre 1997"*, già oggetto di un distinto giudizio di responsabilità davanti a questa Corte.

3. Con conclusioni del 23.10.2006, la Procura Generale ha affermato che *"la fattispecie dannosa riconducibile alla predetta delibera di G.M. n. 728/97 dovrebbe essere stralciata dal presente giudizio"*; *"il conflitto d'interesse"* nella fattispecie riguarda *"gli Assessori ed il Sindaco, da un canto, e l'ente locale, dall'altro"*; *"il parere di legittimità da parte del Segretario Comunale"* si risolveva in un *"particolare atto di controllo preventivo"*; la Sezione potrebbe eventualmente esercitare il suo potere riduttivo dell'addebito, nella misura del 50%, *"in favore di tutti gli appellanti escluso il dott. M R,*

*sindaco p.t. del Comune di XX*.

Con memoria depositata il 24.11.2009, gli appellanti hanno ribadito le argomentazioni del gravame, precisando che la deliberazione n. 728 del 1997 è stata oggetto di altro giudizio definito da questa Sezione con sentenza n. 34 del 28.1.2008, che ha escluso una colpa grave dei convenuti.

4. All'udienza del 17.12.2009, l'avv. Paola Conticiani ha insistito per l'accoglimento dell'appello. Il rappresentante della Procura Generale si è invece rimesso alle valutazioni della Sezione, richiamando la decisione già presa, in fattispecie analoga, con la citata sentenza n. 34 del 2008.

Considerato in

## DIRITTO

1. Si premette che la deliberazione della Giunta Comunale di XX n. 728 dell'11.12.1997 aveva disposto due distinti rimborsi di spese legali: uno di lire 4.896.000 a favore del sindaco dott. R M e un altro di lire 2.430.000 a favore del componente della Commissione Edilizia Comunale sig. Antonio F.

Il primo rimborso è stato oggetto del giudizio definito in secondo grado con la sentenza di questa Sezione n. 34 del 2008. Il secondo rimborso rientra invece nella controversia decisa in primo grado con la sentenza in questa sede impugnata.

Non vi è stata, pertanto, alcuna indebita duplicazione di giudizi.

2. Ciò posto, si rileva che l'art. 67 del d.P.R n. 268 del 1987 sul personale degli enti locali stabilisce: *"l'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento"*.

In sostanza, il rimborso delle spese legali è possibile solo qualora il procedimento che ha coinvolto il dipendente dell'ente locale non abbia evidenziato un *conflitto d'interessi* con l'amministrazione di appartenenza. E questo presupposto di legittimità del rimborso può ravvisarsi solo nei casi in cui al

dipendente non sia stata contestata, o comunque risulti *ex post* esclusa dalla decisione che ha chiuso il procedimento, una condotta contraria agli *interessi* dell'amministrazione di appartenenza.

3. Nella vicenda in esame, ai componenti della Commissione Edilizia Comunale era stato invece contestato, in sede penale, di aver illecitamente favorito la sanatoria di abusi edilizi commessi dal sindaco M. E il Giudice per l'Udienza Preliminare di Frosinone aveva sì dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati perché il fatto non costituiva reato, ma aveva anche evidenziato "*illegittimità della condotta del M e delle decisioni assunte dalla CEC*".

Orbene, proprio questa *illegittimità* esclude la riconducibilità dell'attività dei componenti della Commissione agli *interessi* dell'amministrazione comunale, ovverosia quell'assenza di un *conflitto di interessi* che costituisce, come si è detto, il necessario presupposto del rimborso delle spese legali.

In definitiva non spettava, nella fattispecie, alcun rimborso.

4. Senonché, va considerato che il procedimento penale che aveva dato luogo alle spese legali di cui fu disposto il rimborso con le deliberazioni in questione aveva comunque avuto un esito favorevole agli imputati. E va anche considerato che nella sentenza impugnata risulta accertato - senza contestazioni e tanto meno appelli da parte della Procura Regionale o di quella Generale - che le deliberazioni della Giunta Comunale in questione furono prese con il parere favorevole di legittimità del segretario comunale.

Queste circostanze - l'esito favorevole del procedimento penale e il parere favorevole del segretario comunale - possono in effetti avere in qualche modo indotto gli amministratori comunali a confidare nella legittimità dei rimborsi.

In definitiva, se anche può essere ammessa la *colpa* degli odierni appellanti, appare invece dubbia la *gravità* di questa stessa colpa, ai fini previsti dall'art. 1 della legge n. 20 del 1994 modificato dal d.l. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, e non può essere per conseguenza confermata la sentenza di condanna emessa dalla Sezione territoriale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello,

ACCOGLIE l'appello n. 21074 proposto dai sigg. Rodolfo F, Gaetano F, Renato G, R M, Pierino M e Silvana V e per l'effetto annulla la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 1359 del 5.5.2004.

Ai fini dell'art. 10 *bis* del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005, le spese per onorari, diritti di difesa, IVA e contributi che il Comune di XX (FR) dovrà rimborsare agli appellanti vengono complessivamente liquidate, per i due gradi di giudizio, in onnicomprensivi euro 2.000,00 (duemila/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.12.2009.

L'estensore

Il Presidente

F.to Stefano Imperiali

F.to Carmelo Geraci

Depositata in Segreteria il 8 febbraio 2010

Il Dirigente

F.to Pompea Di Donna